

MIFID 2: cosa cambia per gli operatori?

Lo scorso 3 gennaio è entrata in vigore la normativa **MIFID 2**. Lo scopo delle nuove norme è garantire maggiori tutele agli investitori al dettaglio ed aumentare la trasparenza sui costi.

Diverse le novità introdotte, alcune delle quali riportiamo in modo estremamente sintetico:

- **I prodotti finanziari dovranno essere pensati per un specifico target di clientela**, che le aziende saranno tenute ad individuare all'atto dell'emissione.
- Verrà implementato il questionario per la profilazione del cliente, **includendo anche i suoi bisogni**.
- I controlli di adeguatezza non saranno limitati al momento della sottoscrizione, ma **verranno estesi a tutta la durata del prodotto finanziario**.
- Comunicazioni più trasparenti ed esaustive sui costi, da indicare sia ex ante sia ex post, per consentire ai clienti di **valutare con chiarezza il loro reale impatto rispetto ai rendimenti**.
- Possibilità per le autorità di vigilanza di **vietare o limitare la vendita di singoli prodotti finanziari**.

Esaminiamo in modo più approfondito le norme che avranno un impatto sui lavoratori.

INCENTIVI

Le aziende non potranno prevedere incentivi legati a specifici strumenti finanziari. La norma è finalizzata ad evitare che il consulente sia spinto a proporre al cliente gli strumenti più redditizi per l'azienda, tralasciando quelli più vicini alle effettive esigenze dell'investitore ma meno remunerativi per la banca o la compagnia assicurativa.

REQUISITI PROFESSIONALI DEL CONSULENTE FINANZIARIO

Questa è la parte della normativa che avrà maggior impatto sugli operatori e sulle aziende, causando presumibilmente diverse modifiche di carattere organizzativo e gestionale.

La Consob, basandosi sulle *“Guidelines for the assessment of knowledge and competence”* dell'ESMA, ha emanato il **Documento di consultazione del 6 Luglio 2017** (nel quale sono riportate anche le modifiche rispetto alla prima versione risalente al mese di dicembre 2016)attraverso il quale elenca i requisiti richiesti per prestare la consulenza in materia di investimenti. **Entrambi i documenti sono consultabili attraverso i link pubblicati in fondo all'articolo.**

I consulenti dovranno pertanto essere in possesso di **almeno uno** dei seguenti requisiti:

- **Iscrizione all' “Albo Unico Nazionale dei Promotori finanziari”** istituito con l'Art. 31 del Testo Unico sulla Finanza, o superamento dell'esame previsto per tale iscrizione e, in entrambi i casi, **almeno 12 mesi di esperienza professionale.**
- **Diploma di laurea almeno triennale in discipline economiche, giuridiche, bancarie o assicurative e almeno 12 mesi di esperienza professionale.**
- **Diploma di laurea almeno triennale in discipline diverse da quelle precedentemente indicate, integrato da un master postlauream in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 12 mesi di esperienza professionale;**
- **Diploma di laurea almeno triennale in discipline diverse da quelle precedentemente indicate, e almeno 24 mesi di esperienza professionale;**
- **Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e almeno 4 anni di esperienza professionale.**

Limitatamente agli ultimi due casi, il periodo dell'esperienza professionale è dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teoriche e pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti ESMA

La formazione professionale consiste nella partecipazione nei 12 mesi antecedenti l'inizio dell'attività a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o a distanza, mirati al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di competenze tecnico-operative e di una corretta comunicazione con la clientela.

I corsi di formazione si concludono con lo svolgimento di un test di verifica, **effettuato a cura di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la formazione.**

L'esperienza lavorativa professionale dev'essere maturata nell'ambito delle materie elencate nel punto 18 degli Orientamenti ESMA. **Tale esperienza deve essere stata acquisita in un periodo non antecedente gli ultimi 10 anni**, anche presso diversi intermediari.

Durante il periodo di maturazione dell'esperienza professionale, **l'operatore privo dei requisiti può operare esclusivamente sotto la supervisione di un altro membro del personale in possesso di uno dei requisiti citati.** La durata massima del periodo di supervisione è prevista in 4 anni.

Per gli operatori che **non prestano servizi di consulenza, ma si limitano a fornire informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori**, i titoli di studio richiesti sono i medesimi ma il **periodo di esperienza professionale da maturare è dimezzato.** In questo caso, le competenze richieste sono quelle elencate al punto 17 degli Orientamenti ESMA.

Non sarà più possibile operare in alcun modo su prodotti finanziari a chi non è in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria. Esiste però la possibilità di non perdere

le professionalità acquisite: **la normativa consente a coloro che sono in possesso del solo diploma di licenza media di continuare fornire informazioni o prestare la consulenza a condizione che, alla data del 2.1.2018, svolgano tali attività ed abbiano maturato un'esperienza documentata di almeno dieci anni.**

Gl'intermediari dovranno assumersi la responsabilità di verificare che i soggetti interessati siano effettivamente in possesso delle conoscenze richieste dagli Orientamenti ESMA.

Allegati:

Documento di consultazione CONSOB del 6 Luglio 2017

Orientamenti ESMA